

# Indicatori di Normalità Economica 2012

**PERIODO D'IMPOSTA 2011**

**UNICO Persone fisiche**

# INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA UNICO PERSONE FISICHE

L'articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007) ha previsto che, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, vengano individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Al fine di procedere all'individuazione di tali indicatori, vengono richieste alcune informazioni contenute nel seguente allegato al modello UNICO PF - PERSONE FISICHE.

Il presente allegato deve essere compilato dai soggetti, esercenti attività di impresa o arti e professioni, per i quali **non si rendono applicabili** gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 o che, comunque, non sono tenuti alla compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati.

Si precisa che i soggetti nei confronti dei quali, per il periodo di imposta 2011, operano cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ma che sono comunque tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, come già precisato nel paragrafo relativo alle istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS di UNICO, non devono compilare il presente allegato.

Al riguardo, si fa presente che sono esclusi dall'obbligo di compilazione del presente allegato:

- i soggetti che determinano il reddito forfetariamente e i contribuenti persone fisiche rientranti nel regime dei "minimi", disciplinato dall'art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008);
- gli incaricati alle vendite a domicilio.

Il presente allegato è composto da tre sezioni:

- la **Sezione I** dovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità semplificata che compilano il quadro RG;
- la **Sezione II** dovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità ordinaria che compilano il quadro RF;
- la **Sezione III** dovrà essere compilata dai soggetti che conseguono redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni e che compilano il quadro RE.

## SEZIONE I – Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG)

Nel **rigo NS1** va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 103 e 164 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

### ATTENZIONE

**Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d'imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d'imposta.**

Nel caso in cui il periodo d'imposta coincida con l'anno solare, quest'ultimo è da considerarsi convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acquistato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura dell'esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presente tra i beni strumentali alla data di inizio dell'esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore.

Per i soggetti che esercitano l'attività per un periodo "diverso" da 12 mesi (ad esempio: a causa di inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta, oppure nel caso di esercizio di un'attività cessata nel corso del periodo d'imposta 2011 e per la quale si rendono applicabili i parametri), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività. Ad esempio, un contribuente che:

- il 31 marzo inizia l'attività (275 giorni di attività);
- il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro

per calcolare il valore da indicare nel modello dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività:

$$1.200 \cdot (31/275) = 135 \text{ euro.}$$

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle precedenti lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

## **Personale addetto all'attività**

Nel **rigo NS2**, va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:

- ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;
- agli apprendisti (individuati sia sulla base della normativa prevista dal T.U. sull'apprendistato entrato in vigore il 25 ottobre del 2011 sia sulla base della normativa precedente) che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;
- al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
- agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all'Ente Previdenziale relativamente al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIAMENS inviate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.

Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

Nel **rigo NS3**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello.

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Nel **rigo NS4**, nella **prima colonna**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del T.U.I.R., ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e il numero dei familiari diversi da quelli precedentemente indicati che prestano la loro attività nell'impresa (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali).

Nel **rigo NS5**, nella **prima colonna**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nell'impresa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale.

Nei **righe NS4 e NS5**, nella **seconda colonna**, vanno indicate le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero periodo d'imposta. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005.

## SEZIONE II – Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF)

Nel **rigo NS6** va indicato il valore delle esistenze iniziali relative a:

- 1) merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie e semilavorati (art. 92, comma 1 e 92-bis del T.U.I.R.);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Nel **rigo NS7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie e semilavorati (art. 92, comma 1 e 92-bis del T.U.I.R.);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Nel **rigo NS8** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.

In particolare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'Ente Previdenziale, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- l'importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del T.U.I.R.), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispon-

dente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nel periodo d'imposta;
- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, comma 3, del T.U.I.R.. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi. Non devono essere indicate le somme corrisposte a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affidati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del T.U.I.R.

Nel **rigo NS9** vanno indicati gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari; tali dati vanno indicati, avendo riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R. In questo rigo devono essere ricompresi gli interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc.

Nel **rigo NS10** va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102 bis, 103 e 164 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

## **ATTENZIONE**

**Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d'imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d'imposta.**

Nel caso in cui il periodo d'imposta coincida con l'anno solare, quest'ultimo è da considerarsi convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acquistato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura dell'esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presente tra i beni strumentali alla data di inizio dell'esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore.

Per i soggetti che svolgono l'attività per un periodo "diverso" da 12 mesi (ad esempio: a causa di inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta, oppure nel caso di esercizio di un'attività cessata nel corso del periodo d'imposta 2011 e per la quale si rendono applicabili i parametri), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività. Ad esempio, un contribuente che:

– il 31 marzo inizia l'attività (275 giorni di attività);

– il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro

per calcolare il valore da indicare nel modello dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività:

$$1.200 \cdot (31/275) = 135 \text{ euro.}$$

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle precedenti lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

### **Personale addetto all'attività**

Nel **rigo NS11** va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:

- ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;
- agli apprendisti (individuati sia sulla base della normativa prevista dal T.U. sull'apprendistato entrato in vigore il 25 ottobre del 2011 sia sulla base della normativa precedente) che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;
- al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
- agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all'Ente Previdenziale relativamente al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.

Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

Nel **rigo NS12** va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello.

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Nel **rigo NS13**, nella **prima colonna**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del T.U.I.R., ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e il numero dei familiari diversi da quelli precedentemente indicati che prestano la loro attività nell'impresa (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali).

Nel **rigo NS14**, nella **prima colonna**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nell'impresa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale.

Nei **righi NS13 e NS14**, nella **seconda colonna**, vanno indicate le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero periodo d'imposta. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005.

### SEZIONE III – Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro di riferimento RE)

#### Personale addetto all'attività

Nel **rigo NS15** va indicato il numero delle ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività.

Nel **rigo NS16** va indicato il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno.

Nel **rigo NS17** va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:

- ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;
- agli apprendisti (individuati sia sulla base della normativa prevista dal T.U. sull'apprendistato entrato in vigore il 25 ottobre del 2011 sia sulla base della normativa precedente) che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;
- al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
- agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all'Ente Previdenziale relativamente al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.

Nel **rigo NS18**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nello studio professionale.

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

